

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

ALLEGATO O

**Reati tributari
(art. 25 – *quinquiesdecies* D.lgs. 231/01)**

INDICE

O.1_ Reati di cui all'art. 25 – *quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01

O.2_ Aree a rischio

O.3_ Principi generali di comportamento

O.1_ Reati di cui all'art. 25 – *quiquiesdecies* del D.lgs. 231/01.

Si riporta, qui di seguito, l'elenco dei reati richiamati dall'art. 25 - *quiquiesdecies* del D.lgs. 231/01 che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. n. 74/00)

“E' punito con la reclusione da quattro ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila, si applica la reclusione da uno anno e sei mesi a sei anni”.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. n. 74/00)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. n. 74/00)

“E' punito con la reclusione da quattro ad otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non

rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore ad euro centomila, si applica la reclusione da uno anno e sei mesi a sei anni".

Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. n. 74/00)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari".

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. n. 74/00)

"E' punito con la reclusione da sei mesi e quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno anno a sei anni".

I delitti di dichiarazione infedele (art. 4)¹, di omessa dichiarazione (art.5)² e di indebita compensazione (art. 10 – *quater*)³ di cui al D.lgs. n. 74/00 quando sono commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro (introdotti nel catalogo dei reati presupposto dall'art. 5, co. 1, lett. c) del D.lgs. n. 75/20, decreto attuativo della Direttiva PIF n. 2017/1371 e modificato, da ultimo, dall'art. 5 del D.lgs. 4 ottobre 2022 n. 156).

¹ Delitto di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/00): il reato si configura quando, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 D.Lgs. 74/00, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: 1. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 100.000; 2. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad Euro 2.000.000. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Peraltro, degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dalle precedenti lett. a) e b).

² Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/00): il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto obbligato non presenta una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte (ivi compresa la dichiarazione di sostituto d'imposta) e l'ammontare dell'imposta evasa (o delle ritenute non versate in caso di dichiarazione di sostituto d'imposta) è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro 50.000. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

³ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/00): il reato si configura quando non vengono versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore ad Euro 50.000.

0.2._ Aree a rischio

L'attività di *risk assessment* ha consentito di individuare nell'ambito della struttura organizzativa di CCBRA, delle aree considerate a rischio, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra richiamati.

Area a rischio n. 1 Gestione contabile – amministrativa e Gestione finanziaria e degli adempimenti tributari

Per le operazioni riguardanti la gestione contabile – amministrativa e la gestione degli adempimenti tributari si rinvia integralmente alla procedura interna “Procedura per la gestione del rischio fiscale” (Prot. 12) consultabile nella cartella di rete dell'ufficio contabilità e amministrazione.

Area a rischio n. 2 Gestione dei contratti d'acquisto e Selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori

Nell'ambito della gestione degli acquisti di beni/servizi e selezione e contrattualizzazione dei rapporti con i fornitori di beni/servizi si applica quanto previsto nella Parte Speciale A (Reati contro la P.A.) con riferimento alla corrispondente attività sensibile (area rischio 7 – Allegato A), nonché alla procedura interna “Procedura per la gestione del rischio fiscale” (Prot. 12) consultabile nella cartella di rete dell'ufficio contabilità e amministrazione.

Area a rischio n. 3 Gestione dei pagamenti

Nell'ambito della gestione dei pagamenti si rinvia integralmente alle procedure interne “Procedura per la gestione dei pagamenti” (Prot. 08) e “Procedura per la gestione del rischio fiscale” (Prot. 12) consultabile nella cartella di rete dell'ufficio contabilità e amministrazione.

Area a rischio n. 4 Operazioni sul capitale sociale ed altre operazioni straordinarie

Nell'ambito della gestione dei pagamenti si rinvia integralmente alla procedura interna “Procedura per la gestione del rischio fiscale” (Prot. 12) consultabile nella cartella di rete dell'ufficio contabilità e amministrazione.

0.3_ Principi generali di comportamento

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nel processo di gestione del rischio fiscale, sono tenuti a osservare le modalità esposte nel presente protocollo, le disposizioni di legge esistenti in materia, nonché le eventuali previsioni del Codice Etico.

In particolare, i Destinatari devono:

- assicurare che ogni operazione contabile sia correttamente autorizzata, registrata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- rispettare i principi contabili di riferimento;
- assicurare, con la collaborazione dell'organo di controllo, l'adozione di un adeguato sistema amministrativo-contabile, affiancato da un sistema gestionale efficace;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e di prassi (ad esempio i principi contabili) vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio ed alla liquidazione delle imposte;
- verificare l'invio tempestivo di tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;
- conoscere e rispettare tutte le misure atte a garantire la corretta gestione della liquidità, degli incassi e dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle operazioni commerciali;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento agli incassi da terzi ed ai pagamenti verso terzi;
- provvedere alla conservazione della documentazione di propria competenza al fine di garantire la tracciabilità delle attività svolte.

In ogni caso è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate (art. 25 – *quinqüesdecies* del Decreto);
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci e del Collegio Sindacale;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ai sensi del D.lgs. n. 231/01 e nel sistema procedurale relativo alla gestione del rischio fiscale.